



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 85 DEL 11/05/2023**

OGGETTO

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE (SISTAN).

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della Legge 23.8.1988, n. 400” che disciplina la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica, prevedendo: la definizione degli Uffici di Statistica delle Province (art. 2, comma 1, lettera d); l’inserimento degli Uffici di Statistica delle Province nell’ambito dell’ordinamento del Sistema Statistico Nazionale (art. 4);

Considerato che il suddetto Decreto prevede all’art. 6 la determinazione dei seguenti compiti degli Uffici di statistica delle Province:

- promozione e realizzazione di rilevazioni, elaborazione, diffusione, archiviazione dei dati statistici di interesse dell’Ente di appartenenza e di quelli previsti dal Sistema Statistico Nazionale, attuando l’interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell’amministrazione di appartenenza con il Sistema Statistico Nazionale;
- collaborazione con le altre amministrazioni per gli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale; promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- possibilità di accesso a tutti i dati statistici dell’amministrazione di appartenenza e possibilità di richiesta delle elaborazioni dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale;
- obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell’ISTAT ed all’amministrazione di appartenenza di un rapporto annuale sull’attività svolta;

Tenuto conto dell’art. 7 del suddetto D.Lgs. che esplicita l’obbligo da parte degli Enti di fornire i dati e le notizie richieste per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale pena sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all’art. 11;

Vista la Deliberazione ISTAT 15.10.1991 “Disposizioni per gli Uffici di Statistica del Sistema Statistico Nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione” (Direttiva n. 1) che ribadisce le funzioni già individuate dal D.Lgs. 322/89 e precisa:

- la definizione dei criteri e le modalità per l’interscambio dei dati statistici fra i vari Uffici di Statistica del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), in ragione delle indagini ed elaborazioni loro affidate dal Programma Statistico Nazionale;
- l’attribuzione all’Ufficio di Statistica del compito di accertamento delle violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma Statistico nazionale, non li forniscano o li forniscono scientemente errati, ai fini dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’art. 11, comma 3, del D.L. n. 322/89;
- la richiesta agli Uffici di Statistica dell’invio all’ISTAT, entro il 28 febbraio di ogni anno, degli elementi di competenza per la preparazione del Programma Statistico Nazionale per il triennio che inizia dal 1° gennaio successivo;
- l’attribuzione all’Ufficio di Statistica del compito di curare le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: “Sistema Statistico Nazionale – denominazione dell’amministrazione Ufficio di Statistica”;
- la definizione delle caratteristiche del personale dell’Ufficio di Statistica, il cui responsabile deve avere preferibilmente precedenti esperienze statistiche, per aver

curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche ed economiche, ecc.;

- la definizione della dotazione strumentale minima necessaria per l'espletamento delle funzioni (art. 5);

Vista la Deliberazione dell'ISTAT del 22 settembre 1992 ("Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Atto di indirizzo n. 1/Comstat)") che garantisce la facoltà di ogni ente di condurre rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale;

Vista la legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che al comma 85d del primo articolo elenca, tra le funzioni fondamentali esercitate dalle province la "raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";

Vista la Direttiva n. 13 del 26.01.2023 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica COMSTAT "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici di statistica delle Province, delle Città metropolitane e degli altri Enti di area vasta" che ribadisce le funzioni già individuate dal D.Lgs. 322/89 e specifica che l'ufficio di statistica:

- assicura il necessario supporto tecnico agli enti locali e favorisce la collaborazione tra gli uffici di statistica nelle materie e per le attività di comune interesse, incentivando l'interscambio di dati, di informazioni e di buone pratiche;
- promuove l'utilizzo della statistica e dei metodi statistici nelle attività di programmazione strategica dell'ente e per la definizione degli interventi per lo sviluppo del territorio di riferimento e cura anche la produzione statistica relativa ai servizi svolti dall'ente; nelle fasi istruttorie dei provvedimenti, l'ufficio supporta le strutture alle quali compete l'adozione degli atti mediante la fornitura di dati statistici e l'analisi degli stessi, ed esprime pareri tecnici negli ambiti di competenza;
- per l'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del medesimo ente, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche. L'ufficio statistica è comunque responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici dell'ente, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono state acquisite;
- organizza i sistemi informativi dell'ente di livello provinciale, assicurando l'integrazione con il Sistema statistico nazionale e favorendo l'interscambiabilità dei dati tra enti e amministrazioni pubbliche;
- assicura la divulgazione dei dati statistici relativi al territorio di riferimento e all'attività istituzionale dell'ente nel suo complesso, attraverso il sito internet istituzionale e degli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili;

Ritenuto necessario adempiere agli obblighi relativi all'Istituzione dell'Ufficio statistico della Provincia di Reggio Emilia;

Precisato che dal presente atto non deriveranno oneri finanziari a carico della Provincia;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

- di istituire l'Ufficio Statistica della Provincia di Reggio Emilia, nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, identificandone la struttura con il Servizio Statistico, costituito alle dipendenze funzionali del Servizio programmazione scolastica e diritto allo studio della Provincia di Reggio Emilia;
- di attribuire, pertanto, la responsabilità dell'Ufficio di Statistica della Provincia di Reggio Emilia nell'ambito del SISTAN, al Dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio, che provvederà ad individuare il personale da assegnare all'Ufficio;
- di dare atto che:
 - ✓ per effetto della suddetta istituzione non deriva alcuna maggiore spesa per l'Ente;
 - ✓ il presente decreto è efficace dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO

- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 11/05/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma